



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio**  
**Ufficio Affari Amministrativi**

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento  
Tel. 0461497010 - Fax 0461497079  
e-mail serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI  
COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

ALLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE PER  
LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
S E D E

ALLE  
COMMISSIONI COMPrensoriali  
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
LORO SEDI

e p.c. AL  
CONSORZIO COMUNI TARENTINI  
Via Torre Verde, 21  
38100 – TRENTO

AGLI  
ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI  
LORO SEDI

Trento, **3 FEB 2005**

Prot. n. **591 / 05** 13-II-PGM

Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 17 del 21 gennaio 2005 di “Adeguamento degli indirizzi per lo svolgimento del procedimento di coordinamento delle sanzioni pecuniarie previsto dall'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) in seguito all'entrata in vigore della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.”  
Precisioni in merito all'applicabilità in provincia di Trento di alcune recenti disposizioni statali riguardanti la DIA.

## **1. Nuovi indirizzi per lo svolgimento del procedimento di coordinamento delle sanzioni pecuniarie previsto dall'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22**

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 17 del 21 gennaio 2005, la cui pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione è prevista per il giorno 8 febbraio 2005, si è provveduto all'adeguamento degli indirizzi per lo svolgimento del procedimento di coordinamento delle sanzioni pecuniarie previsto dall'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, in seguito all'entrata in vigore della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, sostituendo la precedente deliberazione n. 1218 del 25 maggio 2001. La predetta deliberazione è stata già pubblica nella pagina web di questo Servizio. Con la presente nota si forniscono alcune precisazioni su alcuni aspetti procedurali della disciplina in questione.

La deliberazione provvede a dettare precise indicazioni in merito ai presupposti richiesti dalla legge per l'attivazione del procedimento di coordinamento delle sanzioni nonché sulle modalità di svolgimento del procedimento stesso. In particolare sono state dettate le necessarie disposizioni sull'applicazione della nuova ipotesi prevista dal comma 3, lettera b), dell'articolo 127. La norma prevede che in caso di opere ritenute dagli organi competenti non gravemente pregiudizievoli dell'assetto paesaggistico, gli stessi possono subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica all'esecuzione, entro un congruo termine, di interventi finalizzati a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela del paesaggio, in alternativa all'aumento del 40 per cento delle sanzioni pecuniarie urbanistiche.

In merito alla necessità che il comune provveda a verificare in via preventiva la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di coordinamento, si evidenzia che la deliberazione prevede che le richieste trasmesse dai comuni agli organi competenti ad esprimersi ai fini dell'eventuale sanatoria paesaggistica **saranno considerate irricevibili e quindi restituite ai comuni nei seguenti casi:**

- a) non siano state fornite tutte le indicazioni richieste secondo quanto previsto dall'allegato modello di richiesta (**Allegato B**), che quindi è opportuno venga adottato da tutti i comuni come fac-simile da utilizzare per l'attivazione del procedimento;
- b) le richieste di attivazione del procedimento risultino prive, in tutto od in parte, dei documenti di cui all'**Allegato A**.

Risulta evidente che qualora l'organo di tutela del paesaggio competente possa acquisire agevolmente e tempestivamente in via informale dal comune le indicazioni incomplete di cui all'Allegato B ovvero la documentazione mancante di cui all'Allegato A, deve essere evitato l'eccessivo formalismo di rinviare tutta la documentazione al comune medesimo. Quando invece la documentazione prodotta risulterà palesemente non conforme al modello di richiesta di cui all'Allegato B e/o priva di più documenti essenziali, ricorreranno i presupposti per la restituzione della richiesta al comune. Si ricorda che in questo caso il comune si assumerà la responsabilità derivante dal prolungamento della sospensione del procedimento di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria di cui agli articoli 128 e 129 della L.P. n. 22 del 1991 (sospensione prevista dall'articolo 129, comma 7) che ha riflessi anche sulla sospensione dei procedimenti penali.

Si precisa inoltre che nel caso di provvedimenti degli **organi provinciali** di accertamento del contrasto delle opere abusive con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali di cui alle lettere c) dei commi 2 e 3 dell'articolo 127, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Affari amministrativi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, oltre che il

provvedimento, anche copia della relativa documentazione necessaria per l'adozione dei provvedimenti repressivi previsti dalla citata lettera c) del comma 3 dell'articolo 127.

## **2. Indicazioni riguardanti l'applicabilità in provincia di Trento di alcune recenti disposizioni statali riguardanti la DIA.**

Su richiesta di alcuni comuni, si fornisce, con l'occasione, il parere di questo Ufficio in merito all'applicabilità nel territorio della Provincia autonoma di Trento delle disposizioni in materia di DIA emanate con l'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, che ha apportato delle modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e con il comma 558 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Con la prima disposizione è stata sostituita la lettera b ter) del comma 8 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 494 del 1996 con il testo seguente: *"b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo."*

Il riferimento alla concessione edilizia è stato sostituito con quello al permesso di costruire ed è stata aggiunta la denuncia di inizio di attività. E' stata inoltre prevista la sospensione dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi in assenza della presentazione della certificazione della regolarità contributiva.

Si ritiene che la disposizione in parola sia applicabile anche in provincia di Trento in considerazione del fatto che riguarda non tanto disposizioni in materia di edilizia, nella quale è noto che la Provincia ha competenza primaria e ha già disciplinato la materia compiutamente con la legge provinciale n. 22 del 1991 e successive modificazioni, ma in materia previdenziale.

Si ritiene che anche la nuova disposizione di cui al comma 558 della legge n. 311 del 2004 risulti applicabile. Con la norma in questione è stato modificato l'articolo 23 del Testo unico dell'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.) aggiungendo i seguenti periodi al comma 7: *"Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5."*

Come nel caso precedente, la norma non riguarda aspetti edilizi in senso stretto ma adempimenti connessi alla disciplina catastale, applicabile anche in provincia, in analogia a quanto è stato a suo tempo precisato da questo Ufficio in merito alle disposizioni del Testo unico dell'edilizia in materia di agibilità (circolare in materia di condono edilizio di data 25 ottobre 2004, prot. n. 5369/04 13- II - PGM). Ne consegue che l'obbligo di presentare la documentazione prevista dalla norma deve essere osservato anche nella nostra provincia e che si applica altresì la sanzione pecuniaria di cui al comma 5 dell'articolo 37 del Testo unico, pari ad €516, che sarà versata al comune.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE**  
- dott. Pier Giorgio Mattei -